

COMUNE DI CASAL CERMELLI

(Provincia di Alessandria)

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI
con commisurazione puntuale**

In vigore dal 01/01/2021

Approvato con deliberazione C. C. n. 22 del 22/06/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani	6
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 5. Soggetto attivo	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	8
Art. 7. Soggetti passivi	9
Art. 8. Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti	10
Art. 9. Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento	12
Art. 10. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	12
Art. 11. Superficie degli immobili	14
TITOLO III – TARIFFE	15
Art. 12. Costo di gestione	15
Art. 13. Determinazione e approvazione delle tariffe	16
Art. 14. Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione	17
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori	18
Art. 16. Tariffe per le utenze domestiche	20
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	22
Art. 18. Tariffe per le utenze non domestiche	23
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche	26
Art. 20. Istituzioni scolastiche statali	27
Art. 21. Tributo giornaliero	27
Art. 22. Tributo provinciale	28
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni	29
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	29
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche	30
Art. 25. Riduzioni per il riciclo delle utenze non domestiche	31
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	32
Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	32
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	32
Art. 28. Obbligo di dichiarazione	32
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione	33
Art. 30. Poteri del Comune	35
Art. 31. Accertamento	36

Art. 32. Sanzioni	37
Art. 33. Riscossione.....	38
Art. 34. Interessi	39
Art. 35. Rimborsi	39
Art. 36. Somme di modesto ammontare	40
Art. 37. Contenzioso e mediazione.....	40
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie	41
Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni	41
Art. 39. Clausola di adeguamento	41
Art. 40. Disposizioni transitorie.....	41
ALLEGATO 1	43
UTENZE DOMESTICHE.....	43
ALLEGATO 2	46
UTENZE NON DOMESTICHE	46

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente della Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi 639 a 704, di seguito Legge 147/2013, relativa alla Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI o tributo, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento tipo consortile per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) d) ed e) del presente comma.

5. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 12 del Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, valida fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo contenuto nel Regolamento di gestione dei rifiuti di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 in cui viene comunicato il superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione, oppure dalla data in cui il Comune o il Gestore rilevi un effettivo superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti attraverso apposita **convenzione** e definisca la corrispondente copertura tariffaria. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani.
3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, alla data di approvazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile e delle relative pertinenze, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Definizioni. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) **utenze domestiche**, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e) **possesso** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - f) **detenzione** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili**, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le **aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.** che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in particolare tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o le medesime dotazioni. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:
- a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti
 - b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci e gli associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti
2. Per le parti **comuni condominiali** di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.

4. Nel caso di locali in **multiproprietà e di centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come di seguito indicato:

- a) **le unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;**
- b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di **attività sportiva**, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i **locali e volumi tecnici** stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- d) le **unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità**, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;
- e) le aree produttive impraticabili e in abbandono, **non soggette a manutenzione**,
 - a. stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate;
- f) le **aree scoperte non operative** adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;
- g) per gli impianti di **distribuzione dei carburanti**: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
- h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'**esercizio dei culti** ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;
- i) **solai, sottotetti e cantine impraticabili**, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con precisione le superfici in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie produttiva su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

Attività	% abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	20%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	25%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) **indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi, il ramo di attività e la sua**

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD, formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.

b) **comunicare, a richiesta del Comune**, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti negli anni precedenti, distinti per superfici di formazione, codice CER e destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD o dei formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare di riferimento.

5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestable** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.

5. Per i **distributori di carburante** sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi, integrato dai costi sostenuti dal Comune, in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle Linee Guida del Ministero dell'Economia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica anche gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Il Comune può decidere di far riportare a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, l'eventuale scostamento netto tra il gettito necessario alla copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario e il gettito totale a consuntivo, al netto del tributo provinciale. Lo scostamento positivo è riportabile per intero. Lo scostamento negativo è invece riportabile per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 13. Determinazione e approvazione delle tariffe

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.

3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. Ove la delibera non fosse adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 14. Articolazione delle tariffe e attuazione del sistema di misurazione

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da **quote variabili**, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **domestica** e di utenza **non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.
6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi

elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature eventualmente installate in appositi punti di conferimento.

7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.
8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.
9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'**obbligazione tariffaria** decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta se il contribuente, che produce tardiva denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche d'ufficio. In questo caso la cessazione decorrerà dalla data dell'evento, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 33 comma 2. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

4. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha **obbligo di ritirare la prima dotazione** di sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti.

6. **In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune**, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 29 del

presente regolamento, verranno trasferite alla nuova utenza o al subentrante. Per le dotazioni non rese e non trasferibili saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione.

Art. 16. Tariffe per le utenze domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, **o in caso di assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.

3. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.

5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la **quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile**, per ognuna

delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile.

6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune di concerto con il soggetto gestore, può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe (utenze domestiche aggregate). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2 di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o

contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche **condotte stabilmente da soggetti non residenti** nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **2** unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Commentato [GG1]: indicare il numero dei componenti del nucleo convenzionale.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con **2** occupanti, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenza non domestica.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver **trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali**

(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1** unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da **due o più nuclei** familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per **uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti, se non diversamente dichiarato, è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di **2** unità.

Art. 18. Tariffe per le utenze non domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di **assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.

3. I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche fino alla concorrenza

del limite **massimo di assimilazione** sulla base di quanto previsto nel vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti. Per le utenze che superino il predetto limite, il Comune, anche tramite il Gestore, può attuare le specifiche misure organizzative atte a gestire tali conferimenti attraverso apposita convenzione di cui art. 3 comma 2 e determina la corrispondente copertura tariffaria.

4. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

5. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).

6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la **quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile** determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione.

7. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio

pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

8. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

9. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili è condiviso tra più unità non domestiche (**utenze non domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

10. Qualora previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La **tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici** facenti parte del medesimo compendio.

Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove le unità produttive abbiano sede in luoghi diversi ed abbiano differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo di ritiro di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast,

alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria *Alberghi senza ristoranti*.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 18.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. È facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 15,00.

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente regolamento: riduzione del 30% della quota variabile 1;
- b) **abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all'estero (AIRE)**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente regolamento: riduzione del 30% della quota variabile 1;
- c) **locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente**: riduzione del 30% della quota variabile 1

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il **compostaggio** dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza **dall'anno** successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla

Commentato [GG2]: LE RIDUZIONE DI CUI AL COMMA 1 SONO FACOLTATIVE E POSSONO MODULATE A SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 1 comma 659 della L. 147/2013). Rimuovere il riferimento alle riduzioni che non si intendono adottare. Per le riduzioni da adottare, decidere % riduzione e applicazione: solo su parte variabile 1 o parte fissa + parte variabile 1

Commentato [GG3]: valutare eventuale decorrenza dalla data di richiesta, anziché dall'anno successivo

data di accettazione della richiesta, una **riduzione percentuale della quota variabile 1**, nella misura del 10% nel rispetto delle modalità di seguito previste:

- a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
- b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
- c) il richiedente si impegna:
 - ad essere iscritto nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune;
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 29 e 30 del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell'attività di compostaggio. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 33, comma 3, del presente regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;

Commentato [GG4]: inserire % riduzione (indicativamente 10%)

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il **recupero degli alimenti ancora edibili**, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e

che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una **riduzione percentuale della quota variabile 1**.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di **rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile è rapportabile alle quantità di rifiuti assimilati previsti dal Regolamento di gestione dei rifiuti, che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo.

4. La riduzione della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile 1, è calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo e la quantità di rifiuti prodotti desunta dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd), moltiplicati per le superfici tassabili.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, ad esempio la copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti, o copia del

modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto al **40 %** della quota fissa e della quota variabile 1 per le **utenze poste a una distanza superiore a 500 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze non domestiche che alle utenze domestiche.

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del **20 %** della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di **mancato svolgimento del servizio**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.

Commentato [GG5]: riduzioni obbligatorie previste dall'art. 1 comma 656 e 657 della L. 147/2013

Commentato [GG6]: Valutare la distanza minima dal cassonetto

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole **all'utente**.

Commentato [GG7]: valutare eventuali alternative già adottate nell'applicazione di eventuale cumulo di riduzioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di **residenza**.

La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con conguaglio sull'avviso di pagamento successivo.

Commentato [GG8]: Previsione corretta e opportuna. ma valutare se la soluzione è tecnicamente attuata o attuabile. in caso negativo rimuovere paragrafo

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente: da uno degli eredi o coobbligato dello stesso.
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a diposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio, negli altri casi fa fede la data del rapporto di ricevimento. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla **quota fissa** del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal Funzionario Responsabile. La **quota variabile 2** verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe, maggiorata da 1 a 10 volte.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. A seguito del ricevimento dell'avviso di accertamento di cui al comma 2, il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà economica supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate **mensili**, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, salvo diversa valutazione del Funzionario Responsabile. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di massimo due rate consecutive.

Commentato [GG9]: valutare eventuale regolamento rate

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell'art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune applica e riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
5. La tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento è versata dai contribuenti al Comune mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle

spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. È applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell'art. 32. Resta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso e mediazione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3.
5. Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n.156/2015 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una

proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D. Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 co. 1 del D. Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 01/01/2020.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della Tariffa per la gestione dei rifiuti

urbani (TIA), della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), della Tassa sui Rifiuti (TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) per utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *s*

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV1dom(n) = QUV1dom \cdot Kb(n)$$

$$\text{dove } QUV1dom = \frac{CV1Tdom}{\sum_n N_{tot} \cdot Kb(n)}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb.

Kb: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

N tot (n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV2dom_i = QUV2dom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i$$

$$\text{dove } QUV2dom = \frac{CVD2dom}{QV2TOTdom}$$

TV2dom: quota variabile(€) dei litri prodotti per un'utenza domestica i

QUV2dom: quota unitaria (€/lt) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale, espressa in lt, di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L (v): quantità di rifiuto non recuperabile (litri) corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

S(v): numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume v consegnato all'utenza domestica i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2COND_{ij} = TUV2dom_i \cdot (n)_{ij}}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2dom_i = \frac{TV2dom_i}{\sum_{j=1} Kb(n)_{ij}}}$$

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TV2dom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi **f:** numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	Attività per comuni < 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, Autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$\text{dove } QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV1ndom(n) = QUV1ndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap)$$

$$dove \quad QUV1ndom = \frac{CV1Tndom}{\sum_n S_{tot} \cdot Kf(ap)}$$

TV1ndom: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap}

QUV1ndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente Kd .

Kd: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

CV1Tndom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV2ndom_i = QUV2ndom \cdot \sum L(v)_i \cdot S(v)_i$$

$$dove \quad QUV2ndom = \frac{CVD2ndom}{QV2TOTndom}$$

TV2ndom_i: quota variabile(€)dei litri prodotti per un'utenza non domestica *i*

QUV2ndom: quota unitaria (€/lt) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOTndom: quantità totale, espressa in lt, di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2ndom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

$L(v)_i$: quantità di rifiuto non recuperabile (litri) corrispondente al sacchetto/contenitore di volume v_i

$S(v)_i$: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume v consegnato all'utenza non domestica *i*

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2CONND}_{ij} = \mathbf{TUV2ndom}_i \cdot \mathbf{Sap}_{ij} \cdot \mathbf{Kd}(\mathbf{ap})_{ij}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2ndom}_i = \frac{\mathbf{TV2ndom}_i}{\sum_{j=1} \mathbf{Sap}_{ij}}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd (ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi **f**: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.